REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Presidente -	SUCCESSIONI
Dott. VINCENZO PICARO	- Consigliere -	
Dott. MAURO CRISCUOLO	- Rel. Consigliere -	Ad. 27/10/2026 – CC
Dott. VALERIA PIRARI	- Consigliere -	R.G.N. 21862/2021
Dott. FRANCESCO GRAZIANO	- Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21862-2021 proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

– ricorrente –

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

-***controricorrente***-

nonché contro

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

[redacted]

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 824/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO depositata il 20/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie dele parti;

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La controversia trae origine dall'azione di riduzione proposta, con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2013, dai germani [redacted] e [redacted] figli ed eredi di [redacted] deceduto il 25 novembre 2012, nei confronti della seconda moglie del *de cuius*, [redacted]

Gli attori dedussero che il padre, mediante due testamenti pubblici del 22 e del 25 giugno 2012, aveva attribuito alla coniuge diversi beni immobili di rilevante valore, mentre ai figli era stato devoluto il residuo patrimonio, di consistenza inferiore, con conseguente lesione della quota di legittima. Sostennero, inoltre, che la convenuta avesse beneficiato anche di ulteriori attribuzioni patrimoniali in vita, tali da incrementare significativamente il valore delle liberalità ricevute e incidere sulla corretta determinazione della disponibile.

La convenuta si costituì eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione di riduzione ai sensi dell'art. 564 c.c., sostenendo che gli attori avevano già accettato l'eredità *per facta concludentia* e che, pertanto, non potevano successivamente procedere ad accettazione con beneficio d'inventario, formalizzata

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

solo in data 11 gennaio 2013. Nel merito, dedusse di avere ricevuto esclusivamente legati e non una quota ereditaria, negando la qualità di erede e contestando sia la consistenza dell'asse ereditario sia l'esistenza delle ulteriori liberalità allegate dagli attori.

Nel corso del giudizio venne svolta attività istruttoria, con assunzione di prove testimoniali dirette ad accertare la natura degli atti posti in essere dagli attori successivamente all'apertura della successione, ed in particolare se gli stessi avessero riscosso canoni locatizi, compiuto atti dispositivi o comunque tenuto comportamenti incompatibili con la qualità di meri chiamati all'eredità.

Con sentenza non definitiva n. 1029 del 26 febbraio 2019, il Tribunale di Palermo rigettò l'eccezione di inammissibilità e dispose la prosecuzione del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto appello [redacted] e nel giudizio si sono costituiti gli appellati ed [redacted] ha proposto appello incidentale.

La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza n. 824 del 2021, ha qualificato le attribuzioni testamentarie in favore della [redacted] come legati, ma ha escluso la sussistenza di un'accettazione tacita dell'eredità da parte degli attori prima dell'accettazione beneficiata, sostenendo che la riscossione dei canoni relativi agli immobili caduti in successione e locati a terzi era avvenuta per un solo mese, e con finalità meramente conservativa, rientrando quindi tra le attribuzioni che le legge riserva ai chiamati ex art. 460 c.c. Per l'effetto, era valida la successiva accettazione con beneficio d'inventario, che rendeva

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

ammissibile l'azione di riduzione. Ciò ha determinato poi l'assorbimento del motivo di appello incidentale di [redacted] con il quale insisteva sul fatto che mancava la prova di una riscossione dei canoni eseguita personalmente.

2. Per la cassazione di tale sentenza [redacted] propone ricorso sulla base di tre motivi.

Resiste [redacted] con controricorso.

[redacted] non ha svolto difese in questa fase.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'adunanza.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla natura giuridica delle attribuzioni testamentarie e che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente supplito a tale omissione senza dichiarare la nullità della sentenza di primo grado.

Sostiene che la qualificazione delle attribuzioni quale legato costituiva questione logicamente preliminare rispetto all'esame dell'eccezione di inammissibilità, sicché il mancato esame da parte del primo giudice avrebbe imposto una pronuncia rescindente del giudice di appello. Deduce, pertanto, che la decisione impugnata avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di decidere sul motivo di impugnazione.

Il motivo è destituito di fondamento.

La sentenza impugnata ha nella sostanza accolto il primo motivo di ricorso, supplendo in tal modo all'omissione di pronuncia del Tribunale in merito all'eccezione della convenuta, secondo cui la natura delle attribuzioni testamentarie in suo favore avrebbe

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

imposto agli attori, al fine di agire in riduzione, la preventiva accettazione beneficiata dell'eredità, conformemente a quanto previsto dall'art. 564 c.c.

Ancorché non sia espressamente affermato che il primo motivo di appello era accolto, tuttavia la motivazione della sentenza impugnata esclude ogni dubbio circa il fatto che le censure della ricorrente siano state recepite, pervenendosi quindi, sulla scorta di una non più contestata esegesi delle disposizioni testamentarie, a qualificare la moglie del *de cuius* quale mera legataria, e quindi come soggetto non chiamato all'eredità; per la quale, avuto riguardo anche al fatto che i figli risultavano essere stati istituiti unici eredi, quanto ai beni per i quali non si era disposto con legato, si imponeva come condizione dell'azione di riduzione la preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Tuttavia, il vizio nel quale era incorso il Tribunale, e che ha indotto il giudice di appello a supplire all'omissione del primo, non rientra tra quelli che, a mente degli artt. 353 e 354 c.p.c., determinavano, in base alla legge applicabile *ratione temporis* la rimessione della causa al giudice di primo grado, così che, ove anche la Corte avesse espressamente affermato che la sentenza di primo grado era affetta da nullità per omissione di pronuncia sull'eccezione *de qua*, in ogni caso alla declaratoria di nullità avrebbe dovuto far seguire la decisione nel merito della controversia, come appunto è avvenuto, avendo la Corte di merito operato l'interpretazione delle volontà del testatore, onde inferire la qualità di legataria della ricorrente.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Né la censura può avere seguito in relazione al profilo attinente alle spese di lite, e ciò sul presupposto che la formale declaratoria di accoglimento del primo motivo di appello avrebbe riverberato i suoi effetti sulla regolamentazione dele spese, avuto riguardo alla regola secondo cui la soccombenza deve essere oggetto di una valutazione globale e sostanziale, dovendo quindi essere identificato il soggetto soccombente non già sulla base degli esiti di un grado ovvero del parziale accoglimento di una delle eccezioni o dei motivi di impugnazione, ma in considerazione dell'esito finale della lite, in ragione dell'individuazione del soggetto risultato vittorioso nel merito.

4. Con il secondo motivo, articolato in più punti, la ricorrente denuncia ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi rappresentati dalle condotte degli attori che, a suo dire, avrebbero integrato accettazione tacita dell'eredità, quali la riscossione reiterata di canoni locatizi relativi agli immobili ereditari, il rilascio di ricevute con indicazione della qualità di eredi, nonché il compimento di atti successivi di divisione ed alienazione dei beni.

Secondo la ricorrente, tali comportamenti non potrebbero essere qualificati come meri atti conservativi, ma integrerebbero atti dispositivi incompatibili con la volontà di rinunciare, e dunque idonei a determinare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ovvero accettazione espressa ai sensi dell'art. 475 c.c. mediante spendita del titolo di erede.

Lamenta, altresì, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, riducendo a fatto occasionale e privo di

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

rilevanza una attività che, invece, si sarebbe protratta nel tempo assumendo carattere stabile e inequivoco.

Prospetta, inoltre, la violazione dell'art. 564 c.c., in quanto la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere soddisfatta la condizione dell'accettazione beneficiata senza verificare adeguatamente l'intervenuta accettazione tacita, che avrebbe precluso il successivo esercizio della facoltà di accettare con beneficio d'inventario.

Il motivo, ad avviso della Corte, è fondato.

Il giudice di appello ha negato che gli attori fossero incorsi nella decadenza dalla possibilità di accettare l'eredità con beneficio di inventario (*rectius* preclusione dell'accettazione beneficiata), negando che la riscossione dei canoni di locazione di alcuni immobili caduti in successione potesse valere come accettazione tacita dell'eredità, idonea a far acquisire la qualità di eredi puri e semplici in data anteriore alla avvenuta accettazione con beneficio di inventario.

Per supportare tale conclusione, la sentenza gravata ha evidenziato che, essendo l'accettazione beneficiata intervenuta nel mese di gennaio del 2013 (risalendo la morte del *de cuius* alla fine del mese di novembre del 2012), oggetto di riscossione era stata una sola mensilità dei canoni, così che si era al cospetto di una condotta idonea a denotare un intento meramente conservativo, potendo la riscossione dei canoni di locazione assumere valenza di accettazione tacita dell'eredità solo in caso di reiterazione, esulando in tal caso dalla mera gestione provvisoria dei beni.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Ritiene il Collegio che le argomentazioni del giudice di appello non possano essere condivise, in quanto contrastano con la costante giurisprudenza di questa Corte che, invece, annette alla condotta del chiamato all'eredità consistente nella riscossione di un credito ereditario l'idoneità a fungere da atto di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.

Questa Corte, ha, infatti, affermato che il figlio che fa valere, nella specie giudizialmente, un credito del genitore defunto ancorché non se ne affermi anche erede, è legittimato ad agire in giudizio, in quanto l'iniziativa rivolta nei confronti del debitore del *de cuius* per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, realizza un atto che, nella consapevolezza della delazione dell'eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell'accettazione tacita dell'eredità di cui all'art. 476 cod. civ. (Cass. Sez. 3, 13/06/2008, n. 16002).

Con specifico riferimento alla riscossione di canoni di locazione di immobili caduti in successione, è stato altresì precisato che si tratta di atto dispositivo e non meramente conservativo, come tale integrante accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ. (Cass. Sez. 2, 06/02/2014, n. 2743), senza che possa rilevare in senso contrario il carattere occasionale della riscossione ovvero la sua prossimità rispetto alla data di apertura della successione.

In termini analoghi, si veda anche Cass. n. 12327/1999, che ha ravvisato l'acquisto dell'eredità ex art. 476 c.c. nella esazione di canoni locativi, la quale ha in motivazione rimarcato che il

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

comportamento del chiamato debba essere valutato obiettivamente alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 5.11.1987 n. 8123; Cass. 28.10.1976 n. 3950), avuto riguardo all'"*animus*" dell'agente ed alla sua volontà, dalla quale l'atto procede (Cass. 19.10.1988 n. 5688; Cass.21.5.1974 n. 1498).

Sebbene accertare se un comportamento realizzi accettazione tacita si risolve in un'indagine di fatto non sindacabile in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato senza errori di logica o di diritto (Cass. 14.11.1978, n. 5225), è stato però rimarcato che compie atto di accettazione tacita dell'eredità il chiamato che riscuote l'importo di assegno rilasciato al *de cuius* in pagamento di un suo credito, non essendo la riscossione atto conservativo, bensì dispositivo del patrimonio ereditario (Cass. n. 3281/1955).

La sentenza impugnata ha, quindi, errato nell'interpretazione dell'art. 476 c.c.; da tanto consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

In particolare, avendo la sentenza gravata escluso che la detta riscossione potesse essere valutata alla stregua di un'accettazione tacita, è risultato assorbito il motivo di appello incidentale proposto da [redacted] il quale aveva dedotto che non poteva essergli riferita alcuna prova documentale dell'avvenuta riscossione dei canoni, ed alla cui argomentazioni si richiama in controricorso.

Infatti, correttamente la questione relativa alla riferibilità anche al controricorrente delle condotte idonee a concretare un'accettazione tacita non è stata fatta oggetto di ricorso

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

incidentale (e ciò in quanto è inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello, volto a sollevare questioni non esaminate dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi di carattere preliminare), ma resta ferma la possibilità di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (Cass. Sez. 3, 22/12/2025, n. 33441; Cass. n. 22095/2017).

5. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito in ragione dell'accoglimento del secondo motivo, dovendo il giudice di rinvio provvedere alla regolazione sia delle spese delle precedenti fasi di merito nonché di quelle di legittimità.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, affinché provveda al rinnovo del giudizio di appello, attenendosi alle indicazioni della presente decisione.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2026.

Il Presidente

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5